

LUNEDÌ 16 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Versamenti tributari: come orientarsi tra sospensioni e proroghe del decreto Salva economia - pag. 2
- Conferimento d'azienda: come determinare gli ammortamenti - pag. 6
- Processo tributario: si restringono i casi di sospensione - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- CIG per tutti, indennità per le partite IVA e nuovi congedi per i lavoratori: le novità del decreto "Salva economia" - pag. 11
- Piani di incentivazione ai manager: regime fiscale degli impatriati o dei res non dom - pag. 15
- Fondi pensione: nuova governance ai nastri di partenza. Cosa cambia - pag. 17
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a febbraio 2020 - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Imprese agricole: pronti i finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti - pag. 21
- Fondo PMI potenziato, moratoria per mutui e sostegno all'export: le novità del decreto "Salva economia" - pag. 23

IMPRESA

- Banche centrali e vertici all'insegna del Coronavirus - pag. 27
- Cloud computing contracts: tips for choosing the best service - pag. 29

IN EVIDENZA

Versamenti tributari: come orientarsi tra sospensioni e proroghe del decreto Salva economia

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari su tutto il territorio nazionale, mini-proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza al 16 marzo. È quanto emerge dalla lettura della bozza di decreto con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020. Tra le altre misure del decreto, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro per imprese e professionisti, un premio per i lavoratori dipendenti e la detrazione delle erogazioni liberati finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

La bozza di decreto salva-economia, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo, dispone una serie di **sospensioni** relative ai **termini di pagamento di entrate tributarie e non** in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi

L'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino



CIG per tutti, indennità per le partite IVA e nuovi congedi per i lavoratori: le novità del decreto "Salva economia"

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera alle nuove misure anti - Coronavirus. Cassa integrazione estesa a tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale. Ed ancora nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola. Contributi per liberi professionisti titolari di partita IVA e stagionali. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Diritto di precedenza al lavoro agile per i disabili. Proroga al 20 marzo 2020 dei termini dei versamenti in scadenza il 16 marzo. Sono alcune delle novità per imprese e professionisti in materia di lavoro, contenute nella bozza di decreto legge che sarà approvato il 16 marzo dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica.

Salvare il lavoro (per) salvare l'economia. E' il principio ispiratore e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un capitolo corposo del decreto, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi 16 marzo è dedicato alla materia del lavoro.

Un capitolo corposo del decreto, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi 16 marzo è dedicato alla materia del lavoro.



Fisco

Le misure per il fisco

Versamenti tributari: come orientarsi tra sospensioni e proroghe del decreto Salva economia

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari su tutto il territorio nazionale, mini-proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza al 16 marzo. È quanto emerge dalla lettura della bozza di decreto con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020. Tra le altre misure del decreto, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro per imprese e professionisti, un premio per i lavoratori dipendenti e la detrazione delle erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

La bozza di decreto salva-economia, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo, dispone una serie di **sospensioni** relative ai **termini di pagamento di entrate tributarie e non** in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi

L'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel **territorio dello Stato**:

- i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- i termini relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a **ulteriori categorie di soggetti**, quali:

- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e

apparecchi correlati;

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono **sospesi anche i termini**

per il **versamento dell'IVA** in scadenza nel mese di **marzo**.

Nota bene

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le sole **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica **fino al 31 maggio 2020** (e non fino al 30 aprile 2020).

Nota bene

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti** e diversi dall'effettuazione delle **ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**. Resta ferma la previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle **dichiarazioni precompilate** da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al **5 maggio 2020**.

Nota bene

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020

relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Nota bene

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per contribuenti della zona rossa

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia:

- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.

Nota bene

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato **direttamente** dal contribuente in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione in termini per i versamenti

Sono prorogati al **20 marzo 2020** i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in **scadenza il 16 marzo 2020**.

Premio per i lavoratori dipendenti

È prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è **attribuito, in via automatica**, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di **aprile**, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un **importo massimo di 20.000 euro**. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai

soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella **misura del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali sono **integralmente deducibili** dai soggetti titolari di **reddito d'impresa**.

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Vengono sospesi nel **periodo** compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita **esclusivamente per via telematica**, attraverso l'impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all'art. 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo il quale i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti

impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono **prorogati**, in deroga alle disposizioni, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020** derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Nota bene

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato.

Viene disposto anche il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla **rottamazione ter** nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di **saldo e stralcio**.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**, dovuti dai datori di lavoro domestico.

Nota bene

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati **entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi

Misure di sostegno finanziario alle imprese

La disposizione è volta a incentivare la **cessione di crediti deteriorati** che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. Per le società che effettuano **entro il 31 dicembre 2020** cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene introdotta la possibilità

di trasformare in **credito d'imposta** una quota di **DTA** riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, e
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Per quanto riguarda la definizione di **debitore inadempiente**, si dispone che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La norma non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione **non sono produttivi di interessi**. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in **compensazione** in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella **dichiarazione dei redditi** e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Fisco

Un'interpretazione della Cassazione

Conferimento d'azienda: come determinare gli ammortamenti

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Chi è legittimato a effettuare e a dedurre fiscalmente gli ammortamenti in caso di conferimento di azienda in corso d'anno? Al quesito ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34750/2019: gli ammortamenti spettano solo al soggetto conferitario, che li deve eseguire con riferimento all'intero periodo d'imposta. La posizione della Cassazione si scontra, però, con le indicazioni dei principi contabili, con la prassi dell'Agenzia delle Entrate e anche con la comune logica aziendale. Infatti, applicando la sentenza al caso di un conferimento effettuato negli ultimi giorni dell'anno, non solo sarebbero falsati i bilanci delle società, ma si potrebbe addirittura arrivare a utilizzare questa impostazione in chiave abusiva.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34750 del 31 dicembre 2019, ha affrontato il tema del soggetto legittimato ad effettuare e a dedurre fiscalmente gli **ammortamenti** in caso di **conferimento di azienda** in corso d'anno.

La Suprema Corte ha assunto una posizione singolare, concludendo che gli ammortamenti spettano **solo al soggetto conferitario**, il quale li deve eseguire con riferimento all'intero periodo di imposta. Si tratta però di una posizione che si scontra con le indicazioni dei **principi contabili** e con gli **orientamenti** espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, oltre che con la comune **logica aziendale**.

Si pensi a questo proposito alle conseguenze che avrebbe l'applicazione di questa sentenza al caso di un conferimento effettuato negli ultimi giorni dell'anno: non solo sarebbero falsati i bilanci delle società, ma addirittura si potrebbe arrivare a utilizzare questa impostazione in **chiave abusiva** (sarebbe uno strumento per spostare costi - gli ammortamenti - da una entità in perdita ad una in utile).

I riferimenti normativi

La sentenza è fondata sul richiamo di un riferimento normativo non congruente. Secondo i giudici, infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 176 TUIR, "il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ciò significa che, come ritenuto dal giudice di appello, il conferitario assumerà il costo storico delle immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio dell'esercizio anteriore al conferimento. Di

conseguenza, il **conferitario** deve effettuare gli **ammortamenti per l'intero periodo**, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli, attesa la portata derogatoria dell'art. 176, I e IV comma, norma inserita nella disciplina fiscale delle operazioni straordinarie, che tende a garantire la neutralità fiscale e la continuità dei valori fiscali nel caso di conferimento di azienda". In realtà, dalla sentenza della Commissione Tributaria di Primo grado (Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sezione II, sentenza 20 aprile 2010, n. 113) è possibile verificare che la motivazione che aveva condotto l'Agenzia delle Entrate a negare la deduzione degli ammortamenti operati dalla conferente risiede in un altro passaggio dell'art. 176 TUIR, contenuto nel comma 4: "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti ai sensi del comma 1 della disposizione si considerano possedute dal soggetto conferitario "anche per il periodo di possesso del soggetto conferente", con la conseguenza che, in ipotesi di tale conferimento e nel correlativo esercizio, il conferente [...] non è legittimato alla deduzione degli ammortamenti sulle immobilizzazioni dell'azienda ceduta nemmeno per il periodo anteriore alla cessione, mentre il conferitario è legittimato alla deduzione degli ammortamenti in oggetto per l'intero periodo".

Si può osservare a questo proposito che:

- il comma 1 dell'art. 176 disciplina solo il **subentro in continuità** della conferitaria nei valori fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente al momento del conferimento;
- il comma 4 riguarda la **continuità del periodo di possesso** dell'azienda ai fini dell'applicazione di eventuali norme agevolative (la tassazione rateizzata nel caso di cessione di azienda posseduta da oltre tre anni). Nessun aspetto dell'art. 176 entra nel merito del

soggetto legittimato a dedurre gli ammortamenti: per questo aspetto, quindi, occorre riferirsi ai principi e alle tecniche contabili.

I principi contabili

Una tecnica contabile corretta richiede che il risultato di periodo sia determinato in base al **criterio di competenza**. Questo significa che le componenti di costo commisurate al tempo, come sono gli ammortamenti, siano imputate *pro rata temporis* sia nel bilancio della conferente sia in quello della conferitaria. Solo in questo modo si riesce ad esprimere in modo corretto la correlazione tra costi e ricavi.

A questo proposito, il **principio contabile OIC 16** (paragrafo 81), nel considerare l'ipotesi di cessione di un bene ammortizzabile in corso d'anno (del tutto congrua a quella qui considerata di conferimento del bene) arriva a concludere che "quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell'immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo **anche la quota di ammortamento** relativa alla **frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato**".

A ulteriore conferma di questa impostazione, può essere richiamato il **principio contabile OIC 30**, relativo ai criteri di redazione dei bilanci intermedi, secondo il quale "l'ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l'uso durante il periodo, utilizzando l'aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all'intero esercizio".

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda la deducibilità degli ammortamenti nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ha da tempo allineato la sua posizione a quella dei principi contabili.

La risoluzione n. 41 /E del 12 febbraio 2002 ribadisce infatti molto chiaramente che "per la determinazione del reddito imponibile del conferente, le quote di ammortamento relative ai beni facenti parte dell'azienda conferita debbono essere calcolate ragguagliando la quota ordinaria ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento. [...] Pertanto, si ritiene che anche dal punto di vista fiscale acquisti rilievo il metodo di contabilizzazione delle quote d'ammortamento prescelto dall'impresa in conformità a corretti principi contabili. E dunque, ad integrazione di quanto affermato nella circolare n. 98/2000 sono da ritenere **deducibili le quote di ammortamento** relative alle immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell'esercizio, determinate secondo il criterio *pro rata temporis*".

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che abbiamo espresso, e tenendo conto delle prese di posizione che sono state sopra riportate, è da ritenere che i **comportamenti contabili e fiscali** fin qui adottati dalle imprese in caso di conferimento rimangano **perfettamente validi**.

La pronuncia della Cassazione sembra essere destinata a una revisione, qualora si ripresentasse il caso. È comunque importante che l'Agenzia delle Entrate eviti il proliferarsi di verifiche che prendano spunto da questa interpretazione e che invece confermi i propri orientamenti del passato.

Fisco

Codice della giustizia tributaria

Processo tributario: si restringono i casi di sospensione

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Nel codice della giustizia tributaria anche le norme che regolano le vicende anomale del processo - ci si riferisce alla sospensione, all'interruzione e all'estinzione - ricalcano la disciplina attualmente in vigore, dettata dal D.Lgs. n. 546/1992, così da preservare una linea di continuità regolamentare assolutamente condivisibile. Non mancano, però, alcuni significativi perfezionamenti, che tengono conto dell'esperienza maturata sui testi attuali, migliorandone la funzionalità e la chiarezza di dettato, in modo da eliminare incertezze interpretative e consentire una migliore fluidità applicativa.

Le norme che regolano sospensione, interruzione ed estinzione del processo ricalcano, nel **codice della giustizia tributaria**, la disciplina attualmente vigente, contenuta nell'art. 39 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, così da preservare una **linea di continuità** regolamentare assolutamente condivisibile.

Non mancano però significativi **perfezionamenti**, che tengono conto dell'esperienza maturata sui testi attuali, migliorandone la funzionalità e la chiarezza di dettato, così da eliminare incertezze interpretative e consentire una migliore fluidità applicativa.

Nell'insieme, si tratta di quattordici disposizioni (74-87) dislocate sistematicamente in tre capi di cui si compone il titolo terzo intitolato, per l'appunto, "sospensione, interruzione ed estinzione del processo".

Sospensione del processo

Nel primo capo (**sospensione del processo**) è contenuta la maggiore novità disciplinare. In quanto, al posto dell'attuale art. 39, D.Lgs. n. 546/1992, nel quale è ristretta ogni previsione di sospensione obbligatoria del processo, nel progettato Codice della giustizia tributaria vengono distintamente regolamentate la sospensione del processo a seguito di **querela di falso**, contenuta nell'art. 74, e altri casi di sospensione del processo, dislocati nell'art. 75.

L'art. 74, comma 1, precisamente stabilisce che "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il giudice tributario, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione", mentre nel comma 2 viene disciplinata in dettaglio l'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale davanti al giudice tributario, al fine di evitare le sinora più volte riscontrate difficoltà applicative verificatesi nella pratica per la mancanza di una disciplina specifica espressamente contenuta nella legge processuale tributaria e per le conseguenti asperità d'interpretazione analogica derivanti dal riporto al processo tributario della piuttosto complessa e articolata disciplina contenuta nel Codice di procedura civile (art. 221 e ss. c.p.c.

e art. 99 disp. att. c.p.c.).

Nel comma 2 dell'art. 74 del Codice della giustizia tributaria si dice dunque, molto semplicemente, che, "se la **querela di falso** è presentata **in via incidentale** davanti al **giudice tributario**, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formulazione della querela con atto di citazione davanti al tribunale civile, fissando apposita trattazione per l'esame dell'atto di citazione, di cui deve essere esibita copia entro e non oltre cinque giorni liberi prima della trattazione stessa. Il processo è sospeso salvo che il giudice tributario, esaminata la querela di falso, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione".

Precisandosi, quindi, con altrettanta semplicità, al comma 3, che, "qualora il processo non venga sospeso il giudice dispone per la prosecuzione del processo stesso". Ovviamente, sulla base di queste nuove indicazioni disciplinari resterà facilitata l'ulteriore integrazione comunque occorrente con la normativa processuale-civilistica sopra ricordata.

Nell'art. 75, comma 1, riproducendosi quanto in oggi stabilito *in parte qua* nell'art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, si prevede che, "oltre che nel caso previsto dall'articolo 74, il **processo tributario** è **sospeso** soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della loro capacità di stare in giudizio".

Si sottolinea l'impiego della parola "**soltanto**", che assume particolare significato in relazione alla premessa che la precede ("oltre che nel caso previsto dall'articolo 74") e alla successiva disposizione contenuta nel 2° comma, ove, in termini assolutamente chiari, si stabilisce che "la sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 74, valendo altrimenti quanto invece disposto dall'articolo 14, comma 1".

Si è in tal modo volutamente **circoscritta** la **sospensione** del processo tributario entro questi precisi limiti, lasciando che al di fuori di essi operi il potere-dovere

riconosciuto al giudice tributario dall'art. 14, comma 1, di avvalersi della **cognizione incidentale**, e cioè della possibilità di conoscere di tutte le questioni per la definizione del processo, senza però che la loro delibazione oltrepassi l'ambito del processo stesso in cui avviene ed abbia valore di giudicato al di fuori di esso. Dando con ciò piena attuazione al principio costituzionale della **ragionevole durata del processo** (art. 111 Cost.), che sarebbe altrimenti gravemente compromesso dalla sospensione del processo stesso, in piena rispondenza, inoltre, con quanto statuito dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 8/1999, n. 31/2008 e n. 335/2010, con le quali è stata riconosciuta la piena conformità ai principi costituzionali della normativa che limita la sospensione del processo tributario ai soli casi normativamente previsti prima della riforma del D.Lgs. n. 158/2015 per i quali viene demandato al Tribunale civile di risolvere questioni pregiudiziali di assoluto generale rilievo, all'uopo normativamente predeterminate, con efficacia di giudicato erga omnes, ritenendo perfettamente logico e funzionale che solo in questi casi il processo debba essere sospeso in attesa per l'appunto di siffatto giudicato, risultando per contro assolutamente illogica e afunzionale la sospensione del processo in tutti gli altri casi nei quali la sola cognizione meramente incidentale delle questioni permette al giudice tributario di comunque definire, presto e bene, la controversia tributaria ad esso demandata.

Interruzione del processo

La disciplina dell'**interruzione del processo**, contenuta nel Capo II (articoli 76-80) è fondamentalmente rimodellata alla stregua di quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 546/1992, pur differenziandosi, ancor più chiaramente, in due diversi articoli, l'interruzione del processo per **eventi che colpiscono la parte** (art. 76) e l'interruzione dei processi per **eventi che colpiscono i difensori** (art. 77), con la precisa individuazione del **momento** in cui, rispettivamente, ha luogo l'interruzione, e così infatti precisando che, nel primo caso (art. 76, comma 3), essa ha luogo "nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza", mentre, nel secondo caso (art. 77, comma 2), "si ha al momento del verificarsi dell'evento".

Nei successivi articoli 78 e 79 è stata prevista, con precisione, la particolare disciplina interruttiva o meno per i casi di eventi che colpiscono la parte o i difensori dopo la discussione orale, mentre nell'art. 80 sono state appositamente allocate le previste proroghe dei termini per la proposizione del ricorso e per la costituzione in giudizio qualora durante la decorrenza di questi termini si verificano eventi che rispettivamente

colpiscono le parti o i difensori.

Nel Capo III, formato dagli articoli 81 a 83, sono state accorpate le **disposizioni comuni** sulla **sospensione e interruzione del processo**, prevedendosi, *in nuce*, una semplice disciplina per le forme dei provvedimenti di sospensione o interruzione (art. 81), riguardo agli effetti della sospensione e dell'interruzione (art. 82) e circa le modalità di ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 83, dove si prescrive che tale ripresa va fatta entro tre mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione e di tre mesi dalla data in cui è stata dichiarata l'interruzione del processo mediante presentazione da una delle parti di una semplice istanza di fissazione dell'udienza di trattazione al presidente di sezione del giudice, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto).

Estinzione dei processi

Nel Capo IV sono infine contenute le norme sull'**estinzione dei processi**, in esso distinguendosi, come già era stato fatto nel D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 84), l'estinzione del processo per inattività delle parti (art. 85) e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (art. 86). Con l'avvertenza, peraltro, che la disciplina dell'estinzione del processo per inattività delle parti contenuta nell'art. 85 ha qui solo **portata generale**, da integrare, quindi, soprattutto per quanto concerne i relativi effetti, con la speciale disciplina dell'estinzione nel giudizio d'appello (art. 102), nel giudizio di rinvio dopo la cassazione (art. 106), e nel giudizio di revocazione ordinaria e straordinaria (art. 112, commi 1 e 2).

Nelle disposizioni riguardanti l'**estinzione per rinuncia al ricorso** si è di proposito mantenuta la prescrizione relativa alla sottoscrizione "dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore", che non figura nell'art. 306 c.p.c., apparendo già, invece, nell'art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, onde sottolineare la compenetrazione unitaria in questo processo tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione, che non è dato riscontrare, invece, nel processo tributario, dove, oltre a mancare la distinzione anzidetta, neppure ha senso, ed è stata perciò totalmente abolita, qualsiasi riferimento all'accettazione dell'altra parte.

La disciplina generale dell'**estinzione** del processo per **inattività delle parti**, contenuta nell'art. 85, è stata modellata sugli stessi essenziali termini di cui all'art. 45, D.Lgs. n. 546/1992, salvo sviluppare, per maggior chiarezza, in due separati commi (terzo e quarto), il contenuto espresso nel comma 3 dell'art. 45, abolendo, inoltre, quanto stabilito nel comma 4 della

disposizione ultimamente richiamata, stante quanto assorbentemente disposto in via generale nell'art. 87 del progettato Codice, ove si stabilisce, infatti, che l'estinzione "del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate con sentenza".

L'**estinzione** del giudizio per **cessazione della materia del contendere** è stata ridisciplinata, sostanzialmente ad instar dell'art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, nell'art. 86, quivi precisamente disponendosi, nel comma 1, che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di

definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo" e aggiungendosi, poi, nel comma 2, che "le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il giudice liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7".

Lavoro e Previdenza

Misure per il lavoro

CIG per tutti, indennità per le partite IVA e nuovi congedi per i lavoratori: le novità del decreto "Salva economia"

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera alle nuove misure anti - Coronavirus. Cassa integrazione estesa a tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale. Ed ancora nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola. Contributi per liberi professionisti titolari di partita IVA e stagionali. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Diritto di precedenza al lavoro agile per i disabili. Proroga al 20 marzo 2020 dei termini dei versamenti in scadenza il 16 marzo. Sono alcune delle novità per imprese e professionisti in materia di lavoro, contenute nella bozza di decreto legge che sarà approvato il 16 marzo dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica.

Salvare il lavoro (per) salvare l'economia. E' il principio ispiratore del **nuovo decreto legge** recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un capitolo corposo del decreto, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi 16 marzo è dedicato alla materia del lavoro. Cosa prevede la bozza del decreto legge?

Ammortizzatori sociali

CIGO e assegno ordinario

E' prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19"**, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di attivare la **procedura di informazione e consultazione** sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e di osservare gli ordinari termini procedurali.

Deroghe sono previste in ordine alla verifica dei requisiti sulla sussistenza delle causali, sul conteggio dei periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai fini delle durate massime complessive e dei tetti aziendali. Infine, viene previsto l'esonero dal versamento del **contributo**

addizionale. Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla **sospensione degli effetti** della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Inoltre, sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

Anche in questo caso le aziende sono dispensate dal versamento dei contributi addizionali e sono disposte **deroghe** ai termini procedurali previsti in materia dalla normativa vigente.

I periodi in cui vi è **coesistenza tra i due trattamenti** sono esclusi dal calcolo del limite massimo di durata.

Passaggio dall'assegno di solidarietà all'assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce - per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà - la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due

trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Cassa integrazione in deroga

È prevista una **forma di tutela residuale** ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **previo accordo** che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo non superiore a 9 settimane**. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

È riconosciuta, ai lavoratori, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione e versati dall'Istituto con la modalità di pagamento diretto.

Assenze dal lavoro

Congedo e indennità

I genitori **lavoratori dipendenti** del settore privato e i genitori lavoratori **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**, possono fruire, per i **figli di età non superiore a 12 anni**, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori autonomi** iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai **figli con**

disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Permessi ai caregivers familiari

Limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, viene incrementato di **ulteriori 12 giornate** il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di 3 giorni, coperto da contribuzione figurativa) per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Malattia

Il periodo trascorso in **quarantena** o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, viene equiparato, per i lavoratori del settore privato, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli **oneri sono posti a carico dello Stato**.

Indennità

È riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro in favore:

- dei **liberi professionisti titolari di partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- dei lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali**

dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- dei lavoratori dipendenti **stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASpI;

- degli **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- dei lavoratori iscritti al **Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Le indennità, non cumulabili tra di loro, vengono erogate dall'INPS, previa domanda e non concorrono alla formazione del reddito.

Proroghe di termini

Disoccupazione agricola 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Sono ampliati da 68 a 128 giorni i **termini di decadenza** per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020 mentre, per le domande presentate oltre il termine ordinario, viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020, e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Altre disposizioni

Smart working

Ai lavoratori del settore privato, affetti da **gravi e comprovate patologie**, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Il decreto legge prevede poi che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile sia la modalità **ordinaria**

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Sospensione di obblighi

Considerate le misure, adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che limitano gli spostamenti non indispensabili delle persone, sono sospesi per 2 mesi gli obblighi:

- connessi alla fruizione del **reddito di cittadinanza** e ai relativi termini (come l'obbligo di rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché l'obbligo per il beneficiario dell'assegno di ricollocazione di scegliere il soggetto erogatore e iniziare il programma di ricerca intensiva)

- le **misure di condizionalità** e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASpI e di DIS COLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

- gli adempimenti in materia di **assunzioni obbligatorie** (articolo 7 della legge 12 marzo 1999);

- i termini per le convocazioni, da parte dei centri per l'impiego, per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio.

Fondo per il reddito di ultima istanza

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un **reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro**, è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è precluso - per 60 giorni - l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti. E' previsto, altresì, che - durante tale periodo - il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal **contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Premio ai lavoratori dipendenti

È disposta l'erogazione di un bonus di 100 euro, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che

- durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19
- continuano a prestare servizio nella **sede di lavoro** nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, **in via automatica**, dal datore di lavoro, che lo eroga - se possibile - con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, il decreto legge in commento estende tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei **settori**

dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza. La sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Prorogati al **20 marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, i **termini dei versamenti** verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il **16 marzo 2020**.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti delle Entrate

Piani di incentivazione ai manager: regime fiscale degli impatriati o dei res non dom

di Giuseppe Marianetti, di Camilla Cencetti - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

Il proliferare di regimi fiscali agevolativi tesi ad attrarre capitale umano in Italia, come quello degli impatriati o dei res non dom, ha fatto sorgere alcuni interrogativi circa la loro applicazione a specifiche fattispecie, nelle quali a trasferire la propria residenza sono dipendenti con ruoli manageriali, già destinatari all'estero di piani di incentivazione azionari o monetari. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 78 del 2020, cerca di dare soluzioni interpretative, prendendo le mosse dal generale principio di cassa, in base al quale i compensi rilevano fiscalmente al momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore.

L'interpello n. 78 del 27 febbraio 2020 presenta una fattispecie apparentemente semplice, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta articolata in tre diverse casistiche, tutte accomunate dal **trasferimento in Italia** di **manager** provenienti dall'estero. In altri termini, la società istante ha chiesto quale sia il momento rilevante ai fini impositivi per i **piani di incentivazione** (azionari o monetari) già detenuti da parte di dipendenti con qualifiche manageriali, nel caso in cui questi ultimi siano assunti in Italia e, in aggiunta, presentino anche i requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 24-bis del TUIR ovvero per la detassazione dei compensi prevista dall'art. 16 del D.lgs. 147/2015.

Fattispecie oggetto di interpello

L'istante è una società italiana che prevede di assumere alcuni manager già dipendenti di altra società del gruppo a cui appartiene, i quali si trasferiranno in Italia scegliendo di avvalersi - ove ne sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi - di **regimi fiscali di favore** come quello degli **impatriati** (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) o quello per i "paperoni" (res non dom di cui all'art. 24-bis del TUIR), che consente l'applicazione di una **imposta sostitutiva forfettaria** pari a centomila euro su tutti i redditi di fonte estera.

Ciò premesso, il quesito proposto dall'istante si focalizza sul trattamento fiscale a cui assoggettare i piani di incentivazione di cui i suddetti manager sono destinatari da prima del trasferimento in Italia e di cui continueranno a essere beneficiari.

Una particolarità della fattispecie è che fa riferimento alla tassazione di due piani di incentivazione distinti, uno di **tipo monetario**, che prevede l'erogazione di un cash bonus e l'altro di tipo azionario, avente ad oggetto **stock options**.

A parere dell'istante, sia in caso di opzione ex art. 24-bis sia nell'ipotesi di applicazione della detassazione del compenso riconosciuta agli impatriati, i manager devono essere tassati in parte in Italia e in parte

all'estero sulla base di una suddivisione che segue un **criterio pro rata temporis**, che pertanto consideri il trasferimento in Italia come spartiacque ai fini della capacità impositiva di un Paese o dell'altro.

Inoltre, nelle eventuali ipotesi di doppia imposizione, l'istante chiede il riconoscimento del credito d'imposta. Ricordiamo, difatti, che i due regimi fanno riferimento, rispettivamente, ai redditi prodotti all'estero e a quelli prodotti in Italia e, pertanto, è necessario individuare il **luogo di produzione del reddito** per definire correttamente il regime fiscale delle somme e valori corrisposti.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria muove da alcune considerazioni fondamentali e, in primo luogo, richiama il **principio di cassa**, in base al quale i compensi rilevano fiscalmente al momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui escono dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente.

Nel caso delle azioni, il momento di effettiva percezione coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione. In secondo luogo, l'Agenzia rimanda al "valore normale" come criterio di valutazione degli asset ex art. 9, comma 4 del TUIR.

Fatte tali premesse, l'Agenzia si concentra sulla fattispecie esposta nell'interpello e suddivide la risposta in tre sotto-ipotesi.

Regime ordinario

La prima si riferisce ai manager che trasferiscono la residenza in Italia senza avvalersi di alcun regime di favore. In tali circostanze, ad avviso delle Entrate, la società istante dovrà applicare la **ritenuta alla fonte** ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 600/1973 sull'intero valore normale delle azioni, in caso di piano di incentivazione azionario o sull'intera retribuzione erogata, in caso di piano di incentivazione monetario. Eventualmente, aggiunge l'Agenzia, nel caso in cui il dipendente abbia

già subito una tassazione all'estero, potrà chiedere il riconoscimento del credito di imposta.

Tassazione per i "res non dom"

La seconda ipotesi riguarda i manager che, trasferendosi in Italia, optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera ex art. 24-bis del TUIR.

Secondo l'Agenzia, i cd. "paperoni" si vedono applicare la ritenuta ex art. 23 D.P.R. n. 600/1973 sulla **quota del cash bonus** conseguita in virtù del piano di incentivazione monetario e direttamente riferibile alla prestazione di lavoro prestato in Italia (in caso di stock options, la ritenuta è applicata sul valore delle azioni assegnate al manager), mentre la quota parte relativa all'attività prestata all'estero rientra tra i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva forfettaria.

Regime impatriati

Il terzo caso interessa quei manager che si trasferiscono dall'estero potendo beneficiare del regime degli impatriati. In tale ultima ipotesi, la **riduzione dell'imponibile** al solo **30%** potrà essere applicata esclusivamente alla parte di retribuzione variabile percepita per l'adesione ai piani di incentivazione che sia però riferibile alla attività di lavoro svolta in Italia.

Al contrario, la quota di retribuzione variabile che, nonostante sia percepita dal dipendente in un momento successivo al trasferimento di residenza in Italia,

debba riferirsi all'attività svolta all'estero, è esclusa dall'ambito di applicazione del regime di favore e sarà dunque tassata per l'intero, fatta comunque salva la possibilità di chiedere il riconoscimento del credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

Considerazioni conclusive

La tesi dell'Amministrazione appare condivisibile e non si discosta dalla soluzione proposta dall'istante. A prescindere dal richiamo al principio di cassa quale regola fondamentale per individuare il momento impositivo connesso all'erogazione di compensi incentivanti, quello che si può rilevare è la progressiva introduzione anche di un criterio di **tassazione per competenza** allorquando il contribuente possa beneficiare di regimi fiscali di favore che si rendono applicabili esclusivamente ad un determinato reddito prodotto in Italia ovvero all'estero.

In tali casi, come visto, la risposta dell'Agenzia delle Entrate si fonda sull'allocatione del reddito sulla base di un **criterio pro-quota** che consente di individuare il **luogo di produzione** dello stesso. Quanto ai criteri materialmente da seguire per operare detta ripartizione l'Amministrazione suggerisce di considerare il rapporto tra il numero dei giorni di lavoro precedenti al trasferimento in Italia e il totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (o il **cash bonus**).

Lavoro e Previdenza

Pronto il decreto

Fondi pensione: nuova governance ai nastri di partenza. Cosa cambia

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

In arrivo nuove regole per la governance dei fondi pensione. Dopo il via libera del Consiglio di Stato, si attende ora il varo del decreto attuativo predisposto dal Ministero del Lavoro in materia di requisiti di onorabilità e di professionalità per lo svolgimento degli incarichi professionali. Il decreto, adeguandosi alle direttive europee, delinea un modello di governance evoluto e articolato, basato su una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con un'appropriata separazione delle responsabilità e un'efficace circolazione interna delle informazioni, a tutela di investitori e aderenti.

Prosegue l'iter dello schema di decreto per la nuova governance dei **fondi pensione**.

Nel nostro sistema di previdenza complementare si prevede la supervisione generale del Ministero del Lavoro che, di concerto con il Ministero dell'Economia, emana le direttive generali e una Autorità di Vigilanza settoriale che è la **COVIP** che interviene a fissare la **regolamentazione secondaria** con direttive, orientamenti e circolari.

Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro, che sostituirà il vigente D.M. n. 79 del 2007, si pone nell'alveo dell'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva IORP II che riconosce grande importanza alla **governance** (decreto legislativo n. 147 del 2018 che ha modificato il D.Lgs. 252/2005). Si ricorda che il Consiglio di Stato (atto n. 00377/2020 del 10 febbraio 2020) si è espresso sul decreto riguardante i requisiti di onorabilità e professionalità che devono possedere le figure di governance dei fondi pensione.

Governance dei fondi pensione

Quali sono le principali disposizioni introdotte in materia di governance? La finalità è assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di **fondi pensione** interessati dalla Direttiva (negoziali, preesistenti e aperti ad adesione collettiva) adempiano ai medesimi obblighi e, dall'altro, evitare eventuali duplicazioni - onerose - per i fondi pensione aperti.

Viene inserito nella normativa primaria il principio cardine che i fondi pensione debbano dotarsi di un **sistema efficace di governo** che ne assicuri una gestione sana e prudente. Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e una efficace circolazione interna delle informazioni.

Il sistema di governo deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo.

Non vi è quindi un **modello standardizzato** cui adeguarsi, essendo rimessa all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione la scelta di come modulare, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione.

Nell'ambito del proprio sistema di governo i fondi devono dotarsi di un efficace "sistema di controllo interno"; vale a dire, di un insieme organizzato di procedure di verifica dell'operatività a tutti livelli del fondo pensione, che complessivamente ne assicuri la conformità rispetto alla normativa, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle procedure interne.

È inoltre prevista la presenza di un "**sistema di gestione dei rischi**" che effettui la mappatura dei rischi che interessano il fondo e disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono altresì dotare di alcune funzioni fondamentali: si tratta in particolare della funzione di gestione dei rischi e della funzione di revisione interna. Per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono **rischi biometrici** o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, è inoltre prevista come obbligatoria anche una funzione attuariale.

Tali funzioni costituiscono presidi organizzativi dotati di particolare autonomia e rilevanza, volti ad assicurare il buon andamento del fondo e la coerenza della relativa attività con i propri fini istituzionali, con particolare riferimento alle aree esposte a una maggiore rischiosità.

La collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali è lasciata all'autonomia dei singoli fondi pensione, in coerenza con il principio di proporzionalità. Il D.Lgs. 252/2005 consente anche di esternalizzare le funzioni fondamentali. In quest'ultimo caso è, di norma, vietato attribuire l'incarico alla stessa persona o unità che svolge la medesima funzione presso

l'impresa promotrice, e cioè presso il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione.

L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo dalle rispettive responsabilità.

Gli organi con nuovo assetto

Anche l'assetto degli organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica ha formato oggetto di revisione da parte del legislatore, così da addivenire a una più funzionale ripartizione dei compiti e delle responsabilità ed evitare sovrapposizioni. Nel nuovo assetto, è la stessa normativa primaria a prevedere la nomina di un **direttore generale**, indicandone le funzioni.

Tale figura, già presente nei fondi negoziali e in quelli preesistenti più strutturati, dovrà essere prevista da tutti i predetti fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica.

Considerata poi la governance complessiva dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, articolata tra organi di amministrazione, di direzione e di controllo e ora arricchita dalle funzioni fondamentali, è stato eliminato l'obbligo di avere il cosiddetto "Responsabile del fondo".

La figura del **responsabile della forma pensionistica** è stata invece mantenuta per i fondi pensione aperti e per i PIP; le relative attribuzioni e i flussi informativi tra il Responsabile e gli altri organi della società istitutrice del fondo pensione aperto e del PIP e tra il Responsabile e la Covip sono stati meglio precisati. Per i fondi pensione aperti, è stata invece abrogata la previsione relativa all'Organismo di sorveglianza. Tale organismo è stato sostituito, per i soli **fondi ad adesione collettiva**, da un "Organismo di rappresentanza" degli iscritti su base collettiva, di una singola impresa o gruppo, che siano almeno in numero pari a cinquecento.

L'organismo in parola è composto unicamente da rappresentanti delle predette aziende e collettività di lavoratori e i suoi compiti sono di rappresentanza delle istanze degli stessi e non più di controllo sul funzionamento del fondo.

Lo schema del nuovo decreto

Per quanto attiene ai requisiti per lo **svolgimento degli incarichi** si prevede, nel decreto di recepimento della direttiva IORP 2, che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti anche i

requisiti relativi al direttore del fondo e a coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere dette funzioni.

È, poi, chiarito che i **componenti dell'Organismo di rappresentanza** dei fondi pensione aperti e i componenti degli organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti interni devono avere solo i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo DM, e non quelli di professionalità.

Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del nuovo DM continuano a trovare applicazione le disposizioni del DM Lavoro n. 79/2007, per i soggetti ivi contemplati e ancora previsti dalla normativa attuale.

Il Ministero del Lavoro con nota del 5 febbraio 2019, ha richiesto alla COVIP gli elementi utili ai fini della predisposizione dello schema di decreto.

La Commissione, il 5 luglio 2019, ha inviato una **prima bozza di decreto**; in seguito all'interlocuzione per le vie brevi con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, che aveva rilevato la necessità di approfondimenti e di una più coerente formulazione di alcuni articoli ha poi trasmesso al Ministero una nuova versione dello schema di regolamento e della afferente relazione illustrativa.

Il Consiglio di Stato aveva espresso un primo parere interlocutorio chiedendo l'invio di **ulteriore documentazione** che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a trasmettere lo scorso 9 gennaio.

Lo schema di decreto non considera più come soggetti destinatari i membri del comitato di amministrazione e il responsabile della forma pensionistica residuale presso l'INPS, esclusione ritenuta coerente con il superiore quadro normativo in quanto tale forma pensionistica risulta soppressa dall'art. 1, comma 173, della Legge n. 205 del 2017.

Con riferimento ai **requisiti di professionalità** vi è una sostanziale specularità con quanto già previsto dal D.M. n. 79 del 2007 e si prevede poi l'innalzamento della durata e del numero di ore di insegnamento per i corsi professionalizzanti richiesti ai componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche. Il Consiglio di Stato ritiene che sarebbe opportuno specificare le discipline attinenti di insegnamento. Vengono poi disciplinate le situazioni impeditive per l'accesso alle cariche e i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a febbraio 2020

Con riferimento al mese di febbraio 2020 è pari a 0,250000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 marzo 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di febbraio 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 16 marzo 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di febbraio 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di febbraio 2020

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di febbraio 2020:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Febbraio 2020	dal 15.02 al 14.03	102,5	0,0	0,250	0,00	0,250000

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a febbraio 2020

·TFR

·Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, comunicato 16/03/2020

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Istituti investigativi e agenzie di sicurezza: rinnovato il CCNL

Federpol, con Fesica Confsal e Confsal, in data 19 febbraio 2020, ha siglato il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare con l'assistenza di Sistema Impresa. Alla stessa data è stato anche stipulato un accordo integrativo dedicato alle figure di liv. 7. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022: la disciplina sostituisce quella del CCNL 15 dicembre 2017 e le norme migliorative saranno applicate anche ai rapporti stipulati prima del 1° gennaio 2020. Previsti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per i **dipendenti degli Istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza** sussidiaria o complementare è stato **rinnovato**, in data 19 febbraio 2020, il **CCNL** e siglato un accordo integrativo dedicato alle figure di liv. 7. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022: la disciplina sostituisce quella del CCNL 15 dicembre 2017 e le norme migliorative saranno applicate anche ai rapporti stipulati prima del 1° gennaio 2020. Si riportano le novità di maggior interesse operativo.

Minimi tabellari

Previsti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Indennità di vacanza contrattuale

Trascorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla data della scadenza del CCNL, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità di importo pari al **50% del tasso di inflazione** applicata al minimo tabellare, che cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo.

Bilateralità

Per il finanziamento dell'attività dell'Ente bilaterale è previsto un **versamento mensile** - tramite F24 - pari all'**1% della retribuzione** (comprensivo della quota di assistenza contrattuale), di cui lo 0,60% a carico azienda e lo 0,40% a carico del lavoratore.

L'azienda non aderente alla bilateralità è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari all'1% della paga base conglobata, per 13 mensilità e non utile ai fini del computo di nessun istituto legale e contrattuale, compreso il TFR.

Orario di lavoro

La durata dell'orario normale è di **40 ore settimanali** suddivise in 6 giorni lavorativi, di 45 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giorni lavorativi per i livv. 4°S, 4°, 5°S, 5° e 6° e di 46 ore settimanali in 6 giorni lavorativi per il liv. 7°.

Permessi

I lavoratori usufruiranno di **104 ore** di permessi retribuiti all'anno, comprensivi delle ore spettanti per festività soppresses, da utilizzare entro l'anno solare.

Assistenza sanitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono obbligatoriamente iscritti al **F.A.S.S.** tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri.

Welfare aziendale

Viene abrogato, tra gli strumenti di welfare aziendale, il buono regalo pari a **euro 258 annui**.

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[CCNL Istituti investigativi 19/02/2020](#)

[Accordo integrativo 19/02/2020](#)

Finanziamenti

Stabilite le modalità di accesso

Imprese agricole: pronti i finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Imprenditori agricoli, cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori vitivinicoli possono utilizzare i nuovi finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, con la circolare n. 3680 del 2020, ha infatti stabilito i criteri di concessione dei premi ai conduttori di vigneti con varietà di uve da vino, a decorrere dalla campagna 2019/2020. Per accedere alle agevolazioni l'azienda agricola deve essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali del settore viticolo. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, salvo anticipo della scadenza da parte della singola Regione.

Definite le modalità operative per richiedere i **contributi** per la ristrutturazione e **riconversione dei vigneti** a decorrere dalla campagna 2019/2020. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con la circolare n. 3680 del 2020 ha stabilito che le richieste di contributo debbano essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, scadenza che può tuttavia essere anticipata dalle singole regioni.

Sono due le forme di contributo previste:

- una compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

I contributi sono quelli previsti dalla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" di cui al reg. UE n. 1308/2013 e in linea alle disposizioni emanate col D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017.

Beneficiari

Possono beneficiare dei premi le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nello specifico:

- a) gli **imprenditori agricoli** singoli e associati;
- b) le **organizzazioni di produttori vitivinicoli** riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le **cooperative** agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i **consorzi** di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Tra i beneficiari sono compresi anche coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del reg. (UE) n. 1308/2013. È escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.

Requisiti obbligatori

Il conduttore di azienda agricola deve essere in **regola** con le **norme comunitarie, nazionali e regionali** vigenti in materia di potenziale viticolo. In particolare, il sostegno **non è concesso** ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è **obbligatoria** nel caso in cui il soggetto presenti **domanda per la prima volta**; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'organismo pagatore competente, o presso l'ufficio della regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

Attività finanziabili

È finanziabile l'attività di **riconversione** varietale che consiste:

- 1) nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

La **ristrutturazione**, invece, consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico,

sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il **miglioramento** delle tecniche di **gestione dei vigneti** anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

Contributo

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) **compensazione** ai produttori per le **perdite** di reddito conseguenti all'esecuzione della misura: fino al **100% della perdita**, fino ad un massimo comunque di 3 mila €/Ha;

b) contributo ai **costi di ristrutturazione** e di **riconversione**, nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, con un massimale ad ettaro che può arrivare fino a 16 mila euro, a seconda del criterio adottato. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi del contributo fino al raggiungimento dell'importo medio di 22 mila €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate.

Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l'organismo pagatore competente in relazione alla regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l'aiuto. Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell'aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna regione, all'organismo pagatore competente per tale regione. La domanda di aiuto deve essere presentata **entro il 31 maggio di ogni anno**, ma

le singole regioni hanno la possibilità di anticipare la scadenza.

Istruttoria e costituzione della graduatoria

Le regioni esaminano le domande sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:

a) la **descrizione** dettagliata delle **attività proposte** e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

A seguito di ciò eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, sarà applicato il **criterio del primo arrivato**/primo servito o del pro-rata, a seconda della scelta della singola regione.

Le regioni che invece applicano i **criteri di priorità**, dopo aver esaminato le domande sulla base dei due criteri di ammissibilità sopraindicati, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell'istruttoria le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Quando è possibile avviare i lavori

Coloro che hanno richiesto il premio non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire indicate nella domanda di aiuto prima del **15 settembre** dell'anno in cui è presentata la domanda. Questo è stato stabilito al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%.

Finanziamenti

Le misure per le imprese

Fondo PMI potenziato, moratoria per mutui e sostegno all'export: le novità del decreto "Salva economia"

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

In arrivo nuove misure anti-crisi per l'emergenza sanitaria e economica da Coronavirus. Dal rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia PMI ad una moratoria straordinaria per le micro, piccole e medie imprese per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Estensione del Fondo Gasperrini per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa anche per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno registrato un calo di fatturato. Ed ancora: sostegno all'export, all'internazionalizzazione e nuova disciplina per il bonus pubblicità. Sono alcune delle novità per imprese e famiglie, contenute nel decreto legge che sarà approvato oggi 16 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del **Fondo di garanzia PMI**. Garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese. Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti in difficoltà. Sostegno al **Made in Italy** e all'internazionalizzazione.

Sono alcune delle misure di incentivazione a sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie contenute nella bozza di decreto legge "**Salva economia**" che sarà approvato dal **Consiglio dei Ministri** del 16 marzo 2020, per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da **Coronavirus**.

Fondo di garanzia PMI

Molteplici le novità inerenti il Fondo di garanzia, a cui viene destinato un miliardo di euro per l'anno 2020. Tutte le disposizioni hanno una durata limitata: saranno valide per i prossimi 9 mesi.

Una prima importante innovazione è l'aumento dell'**importo massimo garantito** per singola impresa, che viene elevato a **5 milioni di euro**.

Nella bozza è inoltre previsto che la **garanzia** sarà concessa a **titolo gratuito** e che saranno ammissibili al Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Si rende poi automatico l'allungamento delle garanzie concesse nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari accordino, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Coronavirus.

Si stabilisce inoltre che, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, sarà determinata esclusivamente sulla base del **modulo economico-finanziario** (eliminato il modulo "andamentale"), consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi

connessa all'epidemia.

Per le operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico - alberghiero** e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, viene data la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Nel decreto in bozza si dispone:

- l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

- la possibilità di estendere la quota della **tranche junior** garantita dal fondo per specifici portafogli di finanziamenti verso imprese danneggiate dall'epidemia, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia;

- la possibilità di istituire **sezioni speciali** del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

- la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Infine, con un'ulteriore modifica, a carattere permanente, si estende anche a **soggetti privati** la facoltà di incrementare la **dotazione** del **Fondo PMI** (finora riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.).

Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori

Il decreto, stando alla bozza, dovrebbe apportare modifiche anche al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (FIR) destinato ai risparmiatori coinvolti nei casi di crac bancario.

Viene innanzitutto disposto che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può autorizzare il conferimento di un **anticipo pari al**

40% dell'importo dell'indennizzo deliberato a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Viene poi prorogato dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020 il termine ultimo per il deposito delle istanze di indennizzo.

Fondo Gasparrini

La bozza prevede inoltre l'estensione dell'ambito operativo del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della l. n. 244/2007, come modificato dalla l. n. 92/2012) che consente ai titolari di un **mutuo** contratto per l'**acquisto della prima casa**, di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate**, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Con il D.L. n. 9/2020 (art. 26) è stata introdotta la possibilità di accedere al Fondo anche nelle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Ora, il nuovo decreto, in base alla bozza, ammette ai benefici del Fondo anche i **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti** che autocertifichino (ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.

Viene inoltre previsto che per l'accesso al Fondo **non è richiesta** la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**).

Moratoria straordinaria

Per aiutare le **micro, piccole e medie imprese** a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19 viene prevista una moratoria straordinaria.

In particolare, viene disposto che:

- le **linee di credito** accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 dovranno essere prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- il pagamento delle **rate di prestiti** con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

Ulteriori misure per la liquidità

Per supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in base alla bozza del decreto viene consentito:

- alle **banche**, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno una riduzione del fatturato;
- a **CDP**, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo **Stato**, di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

È demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di definire le modalità di concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione nonché di individuare i settori interessati dalla disposizione.

Internazionalizzazione

A sostegno del **Made in Italy** e l'internazionalizzazione è prevista l'istituzione di un "**Fondo per la promozione integrata**", che potrà cofinanziare a fondo perduto, fino al 50%, i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo di cui alla l. n. 394/1981. I criteri e le modalità saranno stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. Il Fondo potrà anche coprire le penali pagate dalle imprese a committenti esteri per **ritardi** o **omessi adempimenti** determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Bonus pubblicità

Il decreto, stando alla bozza, apporta novità alla disciplina del bonus pubblicità, di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 59/2019,

convertito dalla legge n. 81/2019.

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus sta infatti determinando un rilevante **calo** degli **investimenti pubblicitari**.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, si introduce un regime straordinario di accesso che tenga conto delle mutate condizioni economiche di contesto.

In particolare, si prevede che, per il **triennio 2020-2022**, il credito d'imposta sarà concesso nella **misura unica** del **30%** del valore degli investimenti effettuati (anziché entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali). L'agevolazione sarà riconosciuta in ogni caso "in de minimis" ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90/2018.

Per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, si dispone che per il 2020 la **comunicazione telematica** prevista per prenotare il credito di imposta venga presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre (anziché dal 1° al 31 marzo 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse in tale periodo).

Tax credit edicole

Dovrebbe essere innovata anche la disciplina del tax credit per le edicole, introdotto dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 806, legge n. 145/2018).

In particolare, anche ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse già stanziato per l'anno 2020, il decreto dispone l'estensione della misura alle **imprese di distribuzione della stampa** che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Previsto poi l'ampliamento delle fattispecie di **spesa compensabili** con l'ammissione delle spese per i servizi di **fornitura di energia elettrica**, i servizi telefonici e di **collegamento a Internet**, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali e l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario.

Ulteriori disposizioni

In base alla bozza, verrebbe introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Dovrebbe arrivare anche credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di botteghe e negozi.

A favore delle imprese del **settore agricolo**, verrebbe aumentata **dal 50 al 70%** la percentuale degli anticipi di contributi annuali a fondo perduto, previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC).

Dovrebbe inoltre essere incrementata di 400 milioni di euro la dotazione dei **contratti di sviluppo**.

Al fine di sostenere i settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Coronavirus, verrebbero poi istituiti **due Fondi**, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

È demandato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

Sintesi delle principali misure

Rafforzamento del **Fondo di garanzia PMI**:

- la garanzia sarà gratuita
- innalzamento, nel rispetto della disciplina Ue, dell'importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro;
- esclusioni, per operazioni fino a 100mila euro, della valutazione andamentale.

Moratoria straordinaria per **micro e piccole medie imprese** per sospendere il pagamento delle **rate di mutui e finanziamenti** fino al 30 settembre 2020.

Controgaranzia statale alla Cassa Depositi e prestiti sulle garanzie concesse alle banche che finanziano imprese che hanno una riduzione del fatturato, in settori da individuare, che non hanno accesso al Fondo PMI.

Sospensione delle rate del **mutuo** sulla **prima casa** per lavoratori autonomi e professionisti che hanno perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

Modifiche alla disciplina del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (**FIR**):

- la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, potrà autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato a seguito del completamento dell'esame istruttorio;
- proroga dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020 il termine ultimo per il deposito delle istanze di indennizzo.

Novità per il **bonus pubblicità**: per il triennio 2020-2022, il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà sul 30% di tutti gli investimenti (anziché entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).

Sarà costituito un Fondo a sostegno del **Made in Italy** e l'internazionalizzazione, che potrà concedere indennizzi alle imprese per le penali pagate a committenti esteri per ritardi o mancate consegne.

Impresa

Da L'Economia PRO

Banche centrali e vertici all'insegna del Coronavirus

Annulati vari avvenimenti a causa dell'epidemia, molti sono stati trasformati in videoconferenza totale o parziale, dal G7 all'eurogruppo di oggi, all'Ecofin di domani, tutti con al centro la lotta all'Ecofin. E una risposta alla crisi economica è attesa anche dalle riunioni di Fed e Bank of Japan. In Italia proseguono i Cda di bilancio (tra gli altri Enel, Recordati, Snam e Unipol) mentre mercoledì 18 scade il nuovo bando per Alitalia.

Lunedì 16 marzo

Il nuovo debito pubblico: Banca d'Italia pubblica gli aggiornamenti sul debito delle amministrazioni pubbliche e centrali e delle statistiche «Finanza pubblica, fabbisogno e debito».

Eurogruppo e G7 sul Covid: i ministri economici dell'Eurozona parleranno tra l'altro della maggiore flessibilità di bilancio di fronte a eventi eccezionali e inusuali come l'attuale epidemia. Si riuniscono anche in una videoconferenza straordinaria organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron i leader del G-7.

Matricola Unidata: annunciato l'avvio delle negoziazioni sull'Aim Italia di Unidata, dopo il collocamento di un flottante del 18% a 13 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale di 31,7 milioni di euro.

La cedola di Stm: previsto lo stacco del dividendo (pagamento 18 marzo) di Neodecortech (0,15 euro) e Stmicroelectronics (0,06 dollari).

Cda di bilancio: sono in programma i Cda di bilancio di Acsm-Agam, Interpump, Poligrafici Printing, Reno De Medici, Sicit, Softec e Zucchi. Conference call di Ascopiave.

Buyback di Generali: Generali inizia (fino all'11 maggio) il riacquisto di azioni proprie per un massimo di 6 milioni di titoli al servizio del piano di azionariato dei dipendenti al prezzo massimo non superiore del 5% il prezzo di riferimento del titolo nella seduta precedente ad ogni operazione.

Finale d'inflazione: l'Istat pubblica l'indice finale di febbraio dei prezzi al consumo (preliminare più 0,4%, armonizzato più 0,3%).

Indici da Oriente: escono i dati sugli ordini di macchinari a gennaio in Giappone, sulle vendite al dettaglio (prec.8%) e sulla produzione industriale (prec. 6,9%) a febbraio in Cina, e l'Empire State Index di marzo negli Stati Uniti (prec. 12,9 punti).

Liquidità dalla Bce: si tiene la prima delle 13 aste di rifinanziamento settimanali con scadenza 24 giugno (quando è in programma l'asta di liquidità a lungo termine - Tltro) annunciate dalla Bce. Prevista la copertura totale delle richieste all'interesse di meno 0,5%.

Vertice Abi-sindacati: le organizzazioni sindacali del credito - Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin

- incontrano l'Abi sui provvedimenti da assumere nel settore bancario alla luce delle nuove disposizioni governative sull'emergenza Covid-19.

La «cittadinanza» Inps: l'Inps aggiorna a febbraio i dati dell'Osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza.

Martedì 17 marzo

Riunione dell'Ecofin: dopo l'Eurogruppo è la volta del consulto dei ministri economici dell'Unione europea. Inizia il vertice della Fed Il Fomc, l'organismo di politica monetaria della Federal Reserve, inizia la sua due giorni di riunione.

Consumi e industria: Usa e negli Stati Uniti i dati di febbraio su vendite al dettaglio (prec. 0,3%) e produzione industriale (prec. meno 0,3%), quelli di gennaio sulle scorte delle imprese e dell'indice Jolts sul mercato del lavoro e l'indice Nahb (mercato immobiliare residenziale) di marzo (prec. 74 punti).

Indici macro dal mondo: escono in Giappone il dato finale sulla produzione industriale di gennaio (precedente 0,8%), nel Regno Unito, il tasso di disoccupazione di gennaio (prec. 3,8%) e altri dati sul lavoro, in Germania l'indice Zew sulla fiducia degli investitori istituzionali a marzo (prec.8,7).

Technogym e altri bilanci: sono in programma i Cda di bilancio di Carraro, Conafi, Fullsix, Green Power, Mondadori (con incontro con gli analisti). Monrif, Nvp, Openjobmetis. Poligrafici Editoriale, Restart. Salcef, Techedge e Technogym (con presentazione agli analisti).

Obbligazionisti Astaldi: seconda convocazione (il 23 l'eventuale terza) dell'assemblea dei bondholders Astaldi titolari del prestito Usa da 750 milioni di dollari. È stata rinviata di una settimana per consentire l'esercizio del voto elettronico a causa dell'emergenza Covid.

I sindacati su Alitalia: incontro sindacale in videoconferenza al ministero sulla Cassa integrazione all'Alitalia. Richieste altre 400 persone oltre alle 1.020 già interessate fino al 23 marzo. Nella richiesta di proroga fino al 31 ottobre il numero è salito a 3.960.

Mercoledì 18 marzo

Powell sui tassi: conferenza stampa del presidente

della Fed Jerome Powell al termine della riunione di politica monetaria. Atteso un ulteriore taglio dei tassi, dopo quello che il 3 marzo li ha portati all'1-1,25%. Inizia la riunione di politica monetaria della Banca centrale del Giappone (Boj).

Bando Alitalia: scade il bando pubblicato a inizio mese dal commissario Giuseppe Leogrande per la manifestazioni d'interesse per Alitalia (nella sua totalità o per singole parti).

Economia italiana: l'Istat pubblica i dati di gennaio degli ordini (precedente 1,4%) e del fatturato (prec. meno 3%) all'industria e della bilancia commerciale globale (prec. 5,01 miliardi).

Inflazione e commercio europeo: Eurostat pubblica il dato di gennaio della bilancia commerciale (precedente 23,1 miliardi) e quello di febbraio dei prezzi al consumo (prec. 1,4%).

Cantieri e petrolio Usa: negli Stati Uniti escono i dati di febbraio sull'apertura dei cantieri e sui permessi edilizi, i dati al 13 marzo sulle richieste di mutui e la rilevazione settimanale sulle scorte di petrolio (precedente più 7,66 milioni di barili).

Immatricolazioni europee: vengono pubblicati i dati finali sulle immatricolazioni di auto in Europa (precedente meno 7,5%).

Recordati, Equita e altri conti: sono in programma i Cda di bilancio di Aedes, Alerion, Astm, B.F., Cattolica (domani la conference call), Enervit, Equita, Fnm, Italian Wine Brands, Lu-Ve (con incontro con gli analisti), Mondo Tv Suisse, Prismi, Ratti, Recordati, Snam (domani la conference call), Triboo ed Unieuro (preconsuntivo).

Banchieri con Gualtieri: comitato esecutivo dell'Abi a Roma: partecipa anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Giovedì 19 marzo

Tassi e indici giapponesi: termina la riunione di politica monetaria della Banca del Giappone, con l'annuncio sui tassi. Vengono anche annunciati l'indice dell'attività industriali di gennaio (precedente crescita zero) e il dato dell'inflazione di febbraio (prec. 0,7%).

Altre banche centrali: riunione della Banca centrale di Norvegia che ha appena tagliato i tassi di mezzo

punto, all'1%. Attesa una riduzione dallo 10,75% al 10,25% per i pronti contro termine della Banca nazionale turca.

Indici americani: negli Stati Uniti escono le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, l'indice Philadelphia Fed (manifatturiero) di marzo (precedente 36,7 punti), il dato della bilancia delle partite correnti del quarto trimestre (prec. meno 124,1 miliardi di dollari) e l'indice anticipatore (Conference Board) di febbraio (prec. 0,8%).

Bilanci da A2a a Unipol: sono in programma i Cda di bilancio di A2A, Banca Finnat, Datalogic, Enel (con presentazione agli analisti), Gabetti Property Solutions, Lventure, Newlat Food, Piovani, Tas, Tinexta, Unipol, Unipolsai e Witt. Conference call di Snam, Cattolica e Lufthansa.

Assemblea BB Biotech: a Sciaffusa è convocata l'assemblea di bilancio degli azionisti BB Biotech.

I precari e i cassintegrati: l'Inps aggiorna con i dati di gennaio l'Osservatorio sul precariato e con quelli di febbraio l'Osservatorio sulla Cassa integrazione.

Venerdì 20 marzo

I futures di Piazza Affari: giornata di scadenze tecniche in Piazza Affari, per quanto riguarda i futures su azioni e opzioni e sull'indice.

Dovalue e altri bilanci: sono in programma i Cda di bilancio di Askoll Eva, B&C Speakers, Culti Milano, Dovalue, Intred e Nova Re.

Il Cda di Inwit: a Rozzano è convocata l'assemblea di Inwit per la nomina del Consiglio d'amministrazione.

Indici dal mondo: la Germania pubblica l'indice dei prezzi alla produzione di febbraio, Eurostat la bilancia delle partite correnti di gennaio e gli Stati Uniti diffondono il dato di gennaio sulla vendita di abitazioni esistenti.

Tassi russi: la Banca centrale russa annuncia le sue decisioni di politica monetaria (l'attuale tasso di riferimento è al 6%).

Rating da rivedere: escono le revisioni del merito di credito di S&P Global su Belgio e Spagna, di Moody's su Unione Europea e Spagna, di Fitch sulla Danimarca e di Dbrs sul Portogallo.

Impresa

Digital technologies

Cloud computing contracts: tips for choosing the best service

di Filippo Grondona , di Alessandro Ferrari , di Giacomo Lusardi - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

The **digital revolution** has been characterized during the last decade by the startling rise of the **cloud computing technologies** and the seemingly overwhelming growth of the relevant market, which now encompasses a wide array of solutions in terms of public, private, hybrid and edge computing. This has also been propelled up by the increasing interest of the market toward **Artificial Intelligence technologies** (*e.g.*, machine learning) and the widespread practice of outsourcing business processes and functions to third party suppliers across all sectors.

The current **Covid-19 outbreak** will likely boost this growth as cloud technologies can ensure that we continue to do business as closely before the outbreak as possible.

The recent market developments and the cloud computing rush require **IT customers** and **suppliers** to pay significant attention to certain **commercial** and **legal aspects** of IT contracts in order to cut-off the best deal in pursuance of their business needs.

What is cloud computing?

A cloud computing service is a service-model entailing the **provision of software** or other technological resources through **remote access** to the **cloud provider's IT platform**. The success of the cloud services is due to their flexibility - in terms of scalability, speed, reliability and availability of the service -, and the cost-effectiveness of the access to the technologies, thanks also to the on-demand and pay-per-use usage and pricing model. Cloud services can be split into three main categories, *i.e.* Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service and Platform-as-a-Service. From a contract point of view, cloud services present many differences from professional IT services and classic software licenses. The cloud service model allows the customers to benefit from the services by directly accessing the provider's platform, without any physical intervention by IT professionals nor the deployment or download of any copy of the software. Furthermore, the parties of a cloud agreement do not have to necessarily pay attention to the specific rights licensed by the service providers - *e.g.*, the right to install, use, make copies, create derivative works, etc.

- considering that the customers are usually granted a mere access right to the supplier services.

However, it is crucial to **clearly describe the service provided** within the cloud contract in order to avoid any ambiguities and uncertainty and define / balance beforehand the legitimate interests of the parties in relation to the services being purchased. For practical reasons, such description is often detailed in one or more technical annexes which form an integral and essential part of the cloud agreement.

Data protection and cloud computing

Another profile to be taken into account in cloud contracts is the protection of personal data. The relationship between the cloud service provider and the customer is usually a relationship between a data processor and a data controller. Nonetheless, in certain cases the **cloud provider** may also act as an **autonomous data controller**, for example when the provider processes the customer's employees personal data in relation to the management of the contractual relationship, or in the event the cloud provider is authorized to further process personal data for its own purposes (*e.g.* anonymizing customer's data to further enhance the cloud experience).

In accordance with data protection law, alongside the IT contract the parties have to execute a **specific data processing agreement** which must include, among other things, the instructions that the customer gives to the supplier for the processing of personal data, the parties' respective obligations, and the technical and organizational security measures adopted by the supplier in carrying out the processing. Contrary to what some may believe, a data processing agreement is not a standard contract and can be negotiated: for instance an audit clause may be drafted in a number of different ways (*e.g.* entitling the customer to perform penetration tests only in non-production environment, limitations of liability, etc.).

The wide-spread use of cloud services also encompasses a number of **data protection risks** both in terms of control by the customer over the flow of personal data and in terms of lack of information related to the processing activities, in particular in case different

sub-processors are appointed or in the event of complex processing technologies (e.g. machine learning). The customer must therefore carefully assess these aspects prior to entering into a cloud agreement. The cloud service provider must be reliable and ensure that specific measures are in place to face **cyber-attacks** as well as a cyber-insurance is in effect. Another aspect to consider is the transfer and store of personal data outside of the European Economic Area which have to be done in accordance with the relevant provisions set forth in the GDPR (European Regulation (EU) 2016/679).

SLAs: the levels of service delivered through cloud

One of the **main advantages** of **cloud solutions** is the reliability of the service provided by the companies that are able to ensure high levels of performance and availability of the services. In this regard, the parties of IT contracts have to pay particular attention to the service level agreements (“SLAs”). The SLAs indicate the levels of performance of the service in terms of speed, availability and business continuity, offering the customer not only a contractual warranty of performance but also a benchmark to vet the service offered by the cloud service provider.

The service levels have to be determined in a **quantifiable, measurable and objective way**. Based on the types of service, at a contractual level, the SLAs may be determined on an event-basis - taking into account the errors or events that may prevent the availability of the service - or on a performance-basis where the service level is determined in terms of availability, speed or continuity of the service. In such cases, the supplier’s failure to meet the performance level may lead to a breach of contract or the application of price-adjustment mechanisms.

As a general business practice, the service levels description is done by the supplier due to its greater knowledge of the service being offered. On the other hand, the customer often negotiates the remedies and consequences available in the event a violation of the service levels occur. One of the most contentious issues in this regard is the **penalty system** applicable in case the provider fails to meet the level of services promised under the SLAs. As a general matter, in case of failure the customer has a right to deduct from the fees owed to the cloud provider the amounts of penalty accrued vis-a-vis the number of violations. From the supplier’s point of view, the penalty system should be envisaged as the exclusive remedy in case of breach of

SLA, while, on the other hand, the customers usually seek to have the penalty applicable on top of other contractual remedies, such as compensation for greater damages suffered due to the interruption or latency of the service.

Finally, the parties should specify in which cases the supplier’s breach of the service levels is so significant to result in the customer’s right to terminate the contract. However, even in the absence of such specification, the customer could **terminate the contract** by way of law in the event a material malfunctioning of the system prevents the customer to benefit from the service for a long period of time.

Cloud service disruption: business continuity and disaster recovery plans

One of the characteristics that pushes customers to look for cloud services is most definitely the **high level of availability** of the service purchased, *i.e.* the round-the-clock access without interruption, alongside the quality and speed of the service. As a matter of fact, the leading companies in the industry are usually able to guarantee high levels of performance offering the service seamlessly and on a continuous basis, without delay or interruption. The need for the service continuity is key for customers in particular when an incident or an exceptional event occur affecting the IT infrastructure as a whole. Also, business continuity and disaster recovery are legal requirements in certain industries (*i.e.* the financial sector).

In this regard, cloud service providers adopt special business continuity and **disaster recovery plans**, consisting of procedures implemented in order to avoid or mitigate as much as possible the negative effects of a service interruption, as well as procedures that restore the service (and data) to the level attended by the customers. The customers thoroughly select the suppliers also in light of their ability to guarantee the execution of the business continuity and disaster recovery measures as quickly and effectively as possible, including, for example, data back-up, offsite replication of the system and IT recovery processes.

Conclusion

The deployment of cloud technologies across all business sectors brings into play unique factors and mechanisms that must be taken into account by IT suppliers and customers when negotiating and executing IT contracts. Some of these have been discussed in this article. However, there are many others that we will address in subsequent publications.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.